



CITTÀ DI VENARIA REALE
Provincia di Torino
SETTORE LAVORI PUBBLICI

*RILOCALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "TANCREDI MILONE"
NEL COMPENDIO DELL'EX. CASERMA BELENO.*

*ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E TRASPORTO A PIE' D'OPERA DELLE
NUOVE PAVIMENTAZIONI DELLE SALE E DEGLI UFFICI.*

**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO**

*art. 125, comma 1, lett. b) e 9 e 11 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i.*

| | |
|-----------------------------|--|
| TAVOLA: | <i>BOZZA DI ATTO DI COTTIMO</i> <i>ALLEGATO A:</i> <i>DESCRIZIONE DELLA FORNITURA</i> |
| Data: febbraio 2010 | |
| Luogo: Venaria Reale | |
| Codice: 0257-V-001 | |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Verifica: | Visti: |
| Filename: 0257-..... | |

| |
|--|
| La Ditta appaltatrice: |
| Il Responsabile del Procedimento: Arch. Sabrina GATTIGLIA |
| Il Dirigente: Arch. Diego CIPOLLINA |

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'ATTO DI COTTIMO

Il presente atto di cottimo ha per oggetto la fornitura ed il trasporto a piè d'opera delle nuove pavimentazioni delle sale e degli uffici per l'appalto dei Lavori di rilocalizzazione della Biblioteca civica "Tancredi Milone" nel compendio dell'ex. Caserma Beleno.

In ottemperanza a quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ ovvero del provvedimento a contrarre che ha approvato i documenti del presente cottimo fiduciario si intende procedere alla fornitura.

La Ditta appaltatrice nella sua offerta, dovrà dichiarare di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali indicate dall'Amministrazione e pertanto nessuna eccezione potrà essere di seguito sollevata da essa per errata interpretazione o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni dell'appalto e delle condizioni locali.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'ATTO DI COTTIMO

L'importo posto a base di trattativa, come da prezzo unitario "a corpo" stimato sulla base di idonee indagini di mercato con richiesta di preventivi e in riferimento alle quantità da fornire e alle valutazioni conseguenti, è pari ad **€. 46.000,00** (diconsi euro quarantaseimila/00), oltre I.V.A. al 20%.

L'importo a base della fornitura in opera ammonta ad €. **(diconsi Euro /00)** esclusa I.V.A. al 20% e al netto del ribasso offerto pari **al** %.

Tale importo compensa tutte le spese per fornitura, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare la fornitura compiuta, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che la Ditta appaltatrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.

ART.3 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

Si stabilisce che la fornitura dovrà essere consegnata a piè d'opera **entro 20 giorni naturali e consecutivi a far data dalla conferma dell'ordinativo, che avverrà anche in pendenza della stipulazione dell'atto di cottimo.**

Qualora sorgessero motivate esigenze di servizio, l'Amministrazione a discrezione, potrà temporaneamente prolungare il tempo contrattuale alle stesse condizioni dell'atto di cottimo stipulato e per il tempo minimo necessario.

Il campione presentato dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere previamente accettato dal Responsabile del Procedimento.

ART. 4 – SISTEMA DI AFFIDAMENTO

In ottemperanza alla deliberazione della G.C. n. 206 del 29/10/2009 e alla Determinazione dirigenziale n. 916 del 19/11/2009, data l'urgenza di provvedere, l'affidamento della predetta fornitura è avvenuto mediante "cottimo fiduciario" previsto dall'art. 125, comma 1, lett. b) e comma 9 e 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 s.m.i. recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Ai sensi del comma 11 del medesimo D.Lgs. 163/2006, trattandosi di importo compreso tra €. 20.000,00 ed €. 206.000,00 si è proceduto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, alla consultazione di cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato.

L'oggetto della fornitura rientra nell'art. 4 lettera nn) del vigente regolamento comunale per i procedimenti in economia e con acquisizione attraverso le modalità di cui all'art. 6 lettera c.

ART. 5 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E MODALITÀ D'ESECUZIONE

Il cottimo prevede la fornitura ed il trasporto a piè d'opera di totali 970 mq di pavimentazione conforme all'allegato A, oltre alla quantità di 10 mq. in scatole per eventuali successivi interventi manutentivi.

L'eventuale sfrido di materiale è a carico della Ditta.

Resta inteso che in caso di necessità si potrà aumentare la quantità suddetta applicando lo stesso ribasso offerto. Il Responsabile del Procedimento anche in pendenza della stipulazione dell'atto di cottimo fiduciario, emetterà l'ordinativo per provvedere alla fornitura in opera.

Data l'urgenza, qualora la Ditta appaltatrice non intervenga nei tempi sopra indicati e il ritardo nella fornitura sia tale da pregiudicare il corretto andamento dei lavori in appalto, il Responsabile del Procedimento si riserva comunque la facoltà di fare eseguire ad altre Ditte la fornitura in opera richiesta, procedendo alla risoluzione dell'atto di cottimo.

ART. 6 – PENALI

In caso di ritardo nella consegna, se non motivato e comunque autorizzato dall'Amministrazione, sarà applicata la penale di € pari all' 1‰ dell'importo dell'atto di cottimo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo del cottimo (100 gg. di ritardo), pena rescissione dell'atto di cottimo medesimo in danno.

Le penali verranno applicate dal Responsabile del Procedimento.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELL'ATTO DI COTTIMO

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'atto di cottimo mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136, 137 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'atto di cottimo;
- perdita, da parte della Ditta appaltatrice, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- penalità superiori al 10% dell'importo dell'atto di cottimo;
- al verificarsi della situazione di cui al punto 5) precedente.

ART. 8 – CONTABILITÀ E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fornitura verrà liquidata in un'unica rata a saldo entro 60 giorni naturali e consecutivi, dalla avvenuta consegna e previa consegna formale delle certificazioni richieste e sottoscrizione dell'atto di cottimo.

L'importo della fornitura comprende tutte le spese per forniture, assicurazioni di ogni specie, indennità di passaggi o di depositi, di occupazione temporanea ed altra specie, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare la fornitura come compiuta, e quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente atto di cottimo.

Il prezzo stabilito si intende qui accettato dalla Ditta appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza, ad esclusivo suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario secondo le coordinate che saranno specificate sulla fattura, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione.

Non è consentita alcuna anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 5 della L. 140/97 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica".

ART. 9 – ELENCO PREZZI

Il prezzo "a corpo" utilizzato è stato desunto da indagini di mercato, con richiesta di preventivi, in riferimento alle quantità da fornire e alle valutazioni conseguenti.

ART. 10 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la procedura della revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto di cottimo o previsti negli atti da questo richiamati, la Ditta appaltatrice deve prestare apposita cauzione definitiva (garanzia fidejussoria) come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e pari al 10% dell'importo dell'atto di cottimo. In caso di offerta con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale cauzione dovrà essere operativa dalla data di aggiudicazione e dovrà durare fino all'accettazione definitiva della fornitura.

L'impegno a costituire tale cauzione, con esplicito riferimento all'oggetto dell'atto di cottimo e all'Amministrazione appaltante, dovrà essere dichiarato in sede di offerta.

Lo svincolo della cauzione avverrà con la liquidazione a saldo e la sua mancata costituzione esonera dal pagamento della fornitura.

ART. 12 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad adottare ogni accorgimento e cautela affinché nel corso dell'esecuzione della fornitura non abbiano a verificarsi incidenti o danni di sorta sia ai propri dipendenti sia a terzi, nonché a persone o a cose in dipendenza dei lavori in oggetto, considerando esonerati sin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità, sia l'Amministrazione Comunale sia il Responsabile del Procedimento.

La Ditta si impegna inoltre a fornire una **garanzia di perfetta integrità del materiale fornito del 100%, comprendendo l'eventuale sostituzione degli elementi che risultassero danneggiati all'atto della posa in opera. Detta garanzia dovrà inoltre prevedere anche la fornitura gratuita di materiale che dovesse presentare difetti per una durata di almeno 2 anni dalla aggiudicazione.**

Detta garanzia dovrà essere consegnata prima della stipulazione dell'atto di cottimo.

ART. 13 – PREVENZIONE INFORTUNI

La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia e in vigore al momento dell'atto di cottimo e durante la fornitura ed in particolare modo, predisporre, tutti i dispositivi necessari alla protezione del proprio personale.

In materia di prevenzione infortuni sul lavoro la Ditta appaltatrice dovrà rigorosamente osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La Ditta consegnerà il materiale all'Impresa immediatamente fuori dall'area di cantiere.

ART. 14 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Data la natura e l'importo della fornitura, nel caso specifico, viene fatto divieto di subappalto.

ART. 15 - SPESE DELL'ATTO DI COTTIMO ED ACCESSORIE

Tutte le eventuali spese dell'atto di cottimo, inerenti e conseguenti sono a carico della Ditta appaltatrice.

ART. 16 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Al fine della stipulazione dell'atto di cottimo, la Ditta appaltatrice ha presentato i seguenti documenti:

- a) Cauzione definitiva di cui all'art. 11 – 1 copia;
- b) Documentazione probatoria della capacità economico e finanziaria dichiarata in sede di offerta;
- c) Idonea garanzia di cui all'art. 12 – 1 copia.

Il Casellario giudiziale e certificato carichi pendenti del Legale Rappresentante e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sono stati acquisiti d'ufficio.

La mancata presentazione dei suddetti documenti o la loro irregolarità dà luogo all'impossibilità di contrarre e pertanto esonera la Stazione appaltante dal pagamento della fornitura.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, è l'Arch. Sabrina Gattiglia, tecnico del Settore Lavori Pubblici il quale seguirà le modalità di espletamento della fornitura.

ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'atto di cottimo non può essere ceduto, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale della Ditta appaltatrice, quando non cambino le persone fisiche della ditta trasformata.

Il pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venaria Reale,

Per la Ditta appaltatrice:

Per l'Amministrazione:

**IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP.
Arch. Diego Cipollina**

ALLEGATI:

ALLEGATO A – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA